

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE

Art. 1

Indirizzi strategici

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'ateneo si avvale di strutture amministrative e tecniche sia dei servizi centrali dell'ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattico-scientifiche e di servizio.
2. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1 di seguito definite "unità organizzative", si informa al principio generale della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione; tali funzioni, nel rispetto dei relativi ruoli, agiscono sinergicamente per il perseguimento dei fini istituzionali e del pubblico interesse.
3. L'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo deve inoltre uniformarsi ai seguenti indirizzi:
 - essere coerente con le strategie politiche e funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
 - essere dotato di flessibilità in modo da risultare adattabile alle dinamiche dell'ambiente di riferimento ed alle scelte strategiche che provengono dagli organi di direzione politica;
 - assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
 - contemplare l'adozione di misure organizzative capaci di fare "sistema" in modo da superare la dicotomia fra l'amministrazione centrale e le strutture didattico-scientifiche e di servizio;
 - ottimizzare l'impiego delle risorse e contenere i costi;
 - accrescere la capacità di innovazione e di competitività dell'organizzazione e favorire l'integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
 - tendere all'innalzamento della qualità dei servizi amministrativi e tecnici erogati;
 - favorire la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo e lo sviluppo delle competenze professionali, anche attraverso l'incentivazione alla mobilità interna e la rotazione degli incarichi;
 - creare un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che rafforzino la motivazione ed il senso di appartenenza all'istituzione;
 - favorire le migliori condizioni organizzative e di qualità del lavoro;
 - garantire la responsabilizzazione del personale attraverso una chiara definizione dei ruoli;
 - garantire una chiara definizione della struttura organizzativa, delle sue articolazioni interne, dei rispettivi ambiti di competenza e finalità;
 - prevedere un sistema di valutazione interna;
 - promuovere ed attuare il principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

4. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, approva il modello generale di organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo sia dell'amministrazione centrale che delle strutture didattico - scientifiche e di servizio.
5. Per l'apparato tecnico-amministrativo dell'amministrazione centrale, il modello generale individua le unità organizzative di livello dirigenziale e le eventuali altre tipologie di unità organizzative "stabili", nonché le unità organizzative di staff. Per l'apparato tecnico-amministrativo delle strutture didattico-scientifiche e di servizio dotate di autonomia gestionale e amministrativa, il modello individua le unità organizzative funzionali alle attività della struttura. Il modello può inoltre prevedere unità organizzative temporanee, preposte alla realizzazione di programmi o progetti a termine, anche di particolare rilevanza strategica, ovvero allo svolgimento, per periodi definiti, di funzioni di integrazione tra più strutture. Il modello individua altresì lo schema organizzativo da adottare: funzionale, per prodotto, misto.
6. Sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo, il direttore generale definisce i criteri di organizzazione delle unità del modello generale approvato di cui ai commi 4 e 5. Spetta inoltre al direttore generale, sentiti i soggetti di cui al comma successivo, l'adozione degli atti di organizzazione che definiscono la struttura interna delle unità del modello ed in particolare: le unità organizzative elementari in cui sono articolate le unità del modello, i relativi ambiti di competenza, i ruoli, le posizioni organizzative e i rispettivi livelli di responsabilità nonché l'attribuzione dei relativi incarichi.
7. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Essi, nell'ambito delle attività gestionali e amministrative, collaborano con il direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze; organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili.

Art. 2

Personale tecnico-amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del direttore generale, sulla base degli elementi emersi in sede di programmazione, determina il fabbisogno del personale tecnico amministrativo, ivi compresi i dirigenti, necessario al funzionamento dell'Ateneo. La definizione del fabbisogno assume un rilevanza strategica e costituisce presupposto necessario e indispensabile per pianificare un'efficace politica del personale improntata alla valorizzazione e sviluppo delle professionalità, alla realizzazione di un sistema di valutazione fondato sul merito.
2. La determinazione del fabbisogno è soggetta a revisione periodica anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione triennale di fabbisogno del personale.
3. L'assegnazione del personale tecnico –amministrativo alle strutture amministrative e tecniche è disposta dal direttore generale.